Delibera 397/2025 ARERA: la disciplina del nuovo MTR-3

Webinar - Martedì 30 settembre 2025

Relatore: Simone Pellegrin

NeoPA

Elementi chiave – MTR-3 (2026-2029)

- **Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3):** confermata durata quadriennale e impostazione MTR-2
- **Entrate tariffarie**: determinate su dati certi, validati e da fonti contabili obbligatorie
- **Limite di crescita**: legato all'efficienza economica della gestione e agli obiettivi ambientali
- **Novità introdotte**:
  - Incentivi alla valorizzazione di materiali recuperati e/o di energia per raggiungimento dei *target* europei mediante una diversa impostazione del coefficiente di condivisione dei ricavi (fattore di sharing)
  - Coordinamento tra il MTR-3 e disciplina di adozione dello schema tipo di gara ARERA
  - Semplificazioni procedurali (PEF aggregati, approvazioni dirette, revisione infra-periodo limitata)
  - Rafforzamento meccanismi di garanzia nei casi di inerzia e chiarimenti sull'iter di approvazione delle predisposizioni tariffarie da parte di ARERA
  - Maggiori possibilità di inserimento di costi previsionali basati su elementi certi ancorché non riferibili all'annualità a-2

NeoPA

PEF – Piano Economico Finanziario (1)

- Il Piano Economico Finanziario (PEF) è l'insieme dei documenti che determinano il costo complessivo del servizio integrato di gestione rifiuti urbani
- È sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale (coincidente con la durata del terzo periodo regolatorio 2026-2029) che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa
- Il PEF:
  - riporta i costi sostenuti dai diversi Gestori per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
  - costituisce la base di calcolo per la determinazione della tariffa TARI, ovvero l'importo che i cittadini devono pagare per il servizio
  - garantisce trasparenza e correttezza nella rendicontazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
  - consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati

NeoPA

PEF – Piano Economico Finanziario (2)

Allegato A (MTR3) - Art. 29

- Il PEF si compone di tool di calcolo e di una relazione (sulla base dei modelli che ARERA emanerà): per giungere al PEF unitario occorrerà unificare i PEF «grezzi» di ciascun Gestore
- Deve comprendere almeno i seguenti elementi:
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono
  - il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi
  - una relazione nella quale sono indicati:
    - le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni
    - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni

NeoPA

Definizioni

Allegato A (MTR3) - Art. 1

- **Ambito o bacino di affidamento del servizio** è l'ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti urbani, oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia
- **Servizio integrato di gestione** comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- **Ente territorialmente competente o ETC** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente
- **Gestore** è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia
- **Meri prestatori d'opera** i soggetti come individuati dall'ETC che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario

NeoPA

Mansioni dell'Ente Territorialmente Competente (1)

Deliberazione 397/2025 – Art. 7, comma 4

- Il sistema di *governance* multilivello di settore – definito dalla legislazione vigente e attuato dalla regolazione dell'Autorità – chiarisce il perimetro tra gli Enti territorialmente competenti e l'Autorità medesima:
  - all'Autorità compete la verifica della coerenza con la regolazione degli atti di predisposizione tariffaria adottati a livello locale,
  - gli Enti territorialmente competenti, invece, sono responsabili di assicurare concretamente:
    - l'equilibrio economico-finanziario della gestione
    - il perseguimento dei recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse

NeoPA

Mansioni dell'Ente Territorialmente Competente (2)

Deliberazione 397/2025 – Art. 7, comma 4

- Gli organismi competenti, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore:
  - validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate;
  - definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza, tra cui:
    - il parametro $\gamma 1,a$ riferito al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata
    - il fattore di sharing b,
    - il coefficiente di recupero della produttività $Xreg$,
    - il coefficiente CRI

    purché nel rispetto degli intervalli e dei criteri fissati dall'Autorità;
  - garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite.

Componenti di costo del servizio

- Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento sono definite le seguenti componenti di costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
  - Costi operativi di gestione
  - Costi comuni
  - Costi d'uso del capitale
  - Costi operativi incentivanti
  - Componenti di anticipazione
  - Conguagli

Costi operativi di gestione (CSL)

Allegato A (MTR3) - Art. 9

- CSL – Costi di spazzamento e lavaggio:
  - spazzamento meccanizzato, manuale e misto, lavaggio strade, svuotamento cestini, raccolta foglie
  - rifiuti abbandonati su strade/aree pubbliche o private ad uso pubblico, arenili, rive fluviali, aree cimiteriali
  - rifiuti da attività cimiteriale (esumazioni/estumulazioni)
  - raccolta rifiuti vegetali (foglie, sfalci, potature da aree verdi)

Costi operativi di gestione (CRT)

Allegato A (MTR3) - Art. 9

- CRT – Costi di raccolta e trasporto indifferenziati:
  - raccolta porta a porta, stradale, misto, prossimità, a chiamata
  - trasporto a impianti di trattamento/smaltimento
  - gestione isole ecologiche/aree di transfer
  - lavaggio e sanificazione contenitori
  - raccolta/gestione dati conferimenti utenti → impianti
  - cernita e deposito preliminare alla raccolta

Costi operativi di gestione (CRD)

Allegato A (MTR3) - Art. 9

- CRD – Costi di raccolta e trasporto della frazione differenziata
  - raccolta porta a porta, stradale, misto, prossimità, a chiamata
  - trasporto a impianti di trattamento e riutilizzo e/o recupero
  - gestione isole ecologiche/aree di transfer
  - Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi
  - lavaggio e sanificazione contenitori
  - cernita e deposito preliminare alla raccolta
  - Raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate

NeoPA

I costi operativi di gestione (CTR e CTS)

Allegato A (MTR3) - Art. 9

- CTS – Costi di trattamento e smaltimento
  - Pretrattamento dei rifiuti residui
  - Trattamento meccanico- biologico
  - Smaltimento in incenerimento senza recupero energetico e in impianti di discarica controllata

- CTR – Costi di trattamento e recupero dei rifiuti urbani
  - Trattamento meccanico-biologico
  - Recupero energetico presso impianti incenerimento
  - conferimento frazione organica a compostaggio/digestione anaerobica/misti
  - commercializzazione e valorizzazione frazioni differenziate

NeoPA

Costi comuni (CARC)

Allegato A (MTR3) - Art. 11

- CARC - costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti:
  - accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento)
  - gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o *call-center*
  - gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso
  - promozione di campagne ambientali
  - prevenzione della produzione di rifiuti urbani

NeoPA

Costi comuni (CGG, CCD, COAL)

Allegato A (MTR3) - Art. 11

- CGG - costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura
- CCD - costi comuni diversi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:
  - nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente
  - nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali il gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa
- COAL - include la quota degli oneri di funzionamento degli ETC, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente

NeoPA

Costi d'uso del capitale

Allegato A (MTR3) – Titolo IV

- Amm – ammortamenti: componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore
- Acc – accantonamenti: componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario
- R - componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto
- R_{LIC} - componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso

Costi operativi incentivanti (1)

Allegato A (MTR3) - Art. 10

- L'Ente territorialmente competente:
  - promuove il miglioramento del servizio prestato (a costi efficienti)
  - fissa gli obiettivi specifici di potenziamento del servizio da conseguire
- I target sono connessi:
  - a variazioni del perimetro gestionale
  - a modifiche dei processi tecnici gestiti (anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative)
  - all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione

segue

NeoPA

Costi operativi incentivanti (2)

Allegato A (MTR3) - Art. 10

- Ferma restando l'applicazione del limite di prezzo, il medesimo Ente può favorire il conseguimento degli obiettivi di potenziamento mediante l'introduzione:
  - delle componenti di costo di natura previsionale $COnew_{TV,a}^{exp}$ e $COnew_{TF,a}^{exp}$, nel caso in cui le attività da realizzare per il perseguimento dei *target* abbiano natura sistematica e gli obiettivi siano verificabili su un arco temporale almeno biennale
  - delle componenti di costo di natura previsionale $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, nel caso in cui le attività da realizzare abbiano natura non sistematica
- L'introduzione delle componenti previsionali può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
  - sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il *target* di miglioramento da conseguire e le citate componenti
  - la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala

NeoPA

Componenti di anticipazione (1)

Allegato A (MTR3) - Art. 17

- I costi operativi di gestione associati a specifiche finalità, $ANTa$, aventi natura di anticipazione sono pari a:

$$ANT_a = CTS\Delta^{exp}_{TV,a} + CO^{exp}_{116,TV,a} + CO^{exp}_{116,TF,a} + CQ^{exp}_{TV,a} + CQ^{exp}_{TF,a} + CO_{ANT,TV,a} + CO_{ANT,TF,a}$$

- dove:
  - $CTS\Delta^{exp}_{TV,a}$ è destinata a coprire gli oneri variabili (non sistematici) relativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
  - $CO^{exp}_{116,TV,a}$ e $CO^{exp}_{116,TF,a}$ sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento
  - $CQ^{exp}_{TV,a}$ e CQ^{exp}_{TFa} destinate a copertura oneri variabili e fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard introdotti con il TQRIF
  - $CO_{ANT,TV,a}$ e $CO_{ANT,TF,a}$ valorizzabili limitatamente agli anni a =[2026,2027] a copertura di oneri da inflazione 2022-2023 non intercettati, legati ai CRT, CRD e CSL

NeoPA

Componenti di anticipazione (CTSΔ)

Allegato A (MTR3) - Art. 17

- La componente $CTS\Delta_{TV,a}^{exp}$ → è destinata a coprire gli oneri variabili (non sistematici), aggiuntivi rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2), relativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, riconosciuti dall'ETC in quanto necessari al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione
- È determinata, rendicontata e oggetto di conguaglio secondo quanto segue:
  - si può introdurre tale componente nel caso in cui la valorizzazione degli oneri aggiuntivi possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi;
  - il gestore proponente è tenuto ad evidenziare le circostanze eccezionali che motivano la richiesta;
  - il medesimo gestore è tenuto a rendicontare ex post, nell'anno (a+2), gli oneri effettivamente sostenuti; la eventuale differenza è portata in detrazione dai costi dell'anno a+2

NeoPA

Componenti di anticipazione (CO_{116} e CQ)

Allegato A (MTR3) - Art. 17

- Le componenti $CO^{exp}_{116,TV,a}$ e $CO^{exp}_{116,TF,a}$ sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20,
  - in particolare a eventuali riduzioni della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani,
  - ovvero al mantenimento di una capacità di gestione di riserva per far fronte alla gestione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche nell'eventualità che le medesime facciano poi richiesta di rientrare nel perimetro di erogazione del servizio
- Le voci $CQ^{\exp}_{TV,a}$ e $CQ^{exp}_{\mathrm{TF},a}$ sono le componenti, di natura previsionale, a copertura, rispettivamente, di eventuali oneri variabili e fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli di qualità introdotti dall'Autorità con il TQRIF

NeoPA

Componenti di anticipazione (CO_{ANT})

Allegato A (MTR3) - Art. 17

- Le voci $CO_{ANT,TV,a}$ e $CO_{ANT,TF,a}$, valorizzabili limitatamente agli anni a = {2026,2027}, sono le componenti con natura di anticipazione a copertura di eventuali oneri relativi ai $CRTa$, $CRDa$ e $CSLa$, che possano trovare manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione
  - La commisurazione di tali componenti deve avvenire sulla base di opportune evidenze documentali, da cui si evinca ex-ante l'entità dei maggiori oneri
  - In sede di aggiornamento biennale 2028-2029 della predisposizione tariffaria, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie i costi a cui le componenti di riclassificazione afferiscono sono soggetti a scomputo ai fini del calcolo delle pertinenti componenti tariffarie, $CRTa$, $CRDa$ e $CSLa$

NeoPA

Conguagli (1)

Allegato A (MTR3) – Artt. 18, 19 e 20

- In ciascun anno a = {2026,2027,2028,2029}, vengono determinate le componenti a conguaglio $RCtot$.
- Ai fini della quantificazione delle componenti $RCtot$, l'Ente territorialmente competente può, con procedura partecipata dal gestore, determinare l'entità del riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili ai sensi di quanto disposto dalla metodologia tariffaria, ma non ancora recuperati, anche provvedendo alla **rimodulazione dei conguagli** fra le diverse annualità del terzo periodo regolatorio, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio economico finanziario delle gestioni

Conguagli (2)

Allegato A (MTR3) – Artt. 18, 19 e 20

- Per ciascun anno a, la componente di conguaglio $RCtot_{TV,a}$, relativa ai costi variabili riferiti ad annualità pregresse, è definita come:

$$RCtot_{TV,a} = RC_{RET,TV,a} + RC_{SMAL,TV,a} + RC_{CO116,TV,a} + RC_{CQ,TV,a} + RC_{COnew,TV,a} + RC_{COI,TV,a} + RC_{IMP,TV,a} + RC_{FATT,TV,a} + RC_{I25,TV,a} + RC_{I27,TV,a} + RCH_{TV,a} + RC\Delta(T - Tmax)_{pre,TV,a}$$

- dove:
  - RC_{RET} intercetta gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;
  - RC_{SMAL}, limitatamente alle annualità a={2028,2029}, è il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CTS\Delta_{TV}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per i casi di documentata e significativa variazione dei costi di trattamento e smaltimento;

segue

NeoPA

Conguagli (3)

Allegato A (MTR3) – Artt. 18, 19 e 20

- $RC_{CO116,a}$ è il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO_{116}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20;
- $RC_{CQ,a}$ è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- $RC_{COnew,,a}$, limitatamente alle annualità a={2028,2029}, nel caso di obiettivi verificabili su un arco temporale biennale, è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del target fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente $COnew^{exp}$ quantificata in sede di prima predisposizione tariffaria e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;

segue

Conguagli (4)

Allegato A (MTR3) – Artt. 18, 19 e 20

- $RC_{COI,a}$ è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del target fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente COI^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;
- $RC_{IMP,a}$ è il recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2);
- $RC_{FATT,TV,a}$ è il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, con riferimento alla medesima annualità;

segue

Conguagli (5)

Allegato A (MTR3) – Artt. 18, 19 e 20

- $RC_{I25,a}$, limitatamente all'annualità a={2027}, è il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi riconosciuti in sede di aggiornamento biennale 2024-2025, con riguardo all'annualità 2025 e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione I^{2025} pari al 2%;
- $RC_{I27,a}$, limitatamente all'annualità a={2029}, è il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2026-2029, con riguardo all'annualità 2027 e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a I^{2027} che verrà determinato con successivo provvedimento;
- RCH_a, limitatamente alle annualità a={2028,2029}, intercetta la quota (a beneficio dell'utenza) della componente di efficienza dei costi $COrd_{a-2}^{eff}$, valorizzata nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata e commisurata alla distanza dai medesimi obiettivi;
- $RC\Delta(T-Tmax)_{pre,a}$ è la quota di costi variabili eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie in una o più annualità pregresse e oggetto di recupero nell'anno a, (c.d. rimodulazione)

NeoPA

Il limite alla crescita (1)

Deliberazione 397/2025 - Art. 4, comma 2

- Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028 e 2029 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto:
  - del tasso di inflazione programmata
  - del miglioramento della produttività
  - degli obiettivi di potenziamento del servizio, in termini di consolidamento, ovvero di miglioramento, della qualità attraverso la modifica delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e del perimetro gestionale
  - (eventualmente e comunque nei limiti di cui al punto precedente) del coefficiente $CRIa$, volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie

Il limite alla crescita (2)

Allegato A (MTR3) - Art. 4

- Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, la differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati:
  - potrà essere rimodulata anche oltre il vigente periodo regolatorio e comunque entro il termine dell'affidamento
  - potrà essere riconosciuta mediante presentazione di apposita istanza di superamento al limite di crescita

NeoPA

Superamento del limite: istanza/relazione (1)

Allegato A (MTR3) - Art. 4 comma 4

Ove gli ETC ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento degli obiettivi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario - il superamento del limite alla crescita tariffaria, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard [...] e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti $CTSa$ e $CTRa$
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing ba in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo di valorizzazione relativo al quadrante della matrice in cui si colloca la gestione

segue

NeoPA

Superamento del limite: istanza/relazione (2)

Allegato A (MTR3) - Art. 4 comma 4

- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità definiti dall'Autorità
- le valutazioni relative all'allocazione temporale dei conguagli e alla rimodulazione degli importi eccedenti il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie entro il termine della durata di affidamento del servizio

L'Autorità potrà esprimersi tempestivamente in merito all'accettazione o al rigetto dell'istanza: in ogni caso resta inteso che fino a successivi provvedimenti da parte di ARERA restano approvate e valide le determinazioni degli Enti Territorialmente Competenti

NeoPA

Valori massimi e detrazioni

Deliberazione 397/2025 - Art 4, comma 5

- Le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi
- È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare, con l'accordo del gestore, valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente
- Si assume vi sia accordo del gestore ove l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dall'applicazione del MTR-3:
  - consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica
  - corrisponda agli elementi oggetto dell'offerta economica di aggiudicazione delle medesime procedure

NeoPA

Rinvio a successivi provvedimenti

Deliberazione 397/2025 - Art.2, comma 4

- Con successivi provvedimenti ARERA disciplinerà:
  - con riferimento ai parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, le modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite
  - le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, che costituiscono la proposta tariffaria per il terzo periodo regolatorio
  - rpi_a è il tasso di inflazione programmata, il cui valore verrà pubblicato con successivo provvedimento, da adottare in tempo utile per la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge

Modalità di creazione del PEF: il PEF grezzo

Deliberazione 397/2025 - Art. 7, comma 1

- Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore
  - predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3: il Piano Finanziario predisposto dal singolo gestore è definito «PEF grezzo» e si compone di:
    - Tool di calcolo in formato excel
    - Relazione di accompagnamento
    - Dichiarazione di veridicità
  - lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026

NeoPA

Modalità di creazione del PEF: tempistiche e criticità

Deliberazione 397/2025 - Art. 7, comma 1

- L'Autorità ha quindi vincolato i Gestori alla trasmissione dei propri dati entro 60 giorni dal termine per l'approvazione delle tariffe TARI (al momento 30 aprile 2026)
- Com'è facilmente osservabile, tale termine non può essere ritenuto congruo sulla base di alcune considerazioni, anche strettamente operative:
  - il termine per l'approvazione delle tariffe corrisponde all'ultimo giorno utile per la celebrazione del Consiglio Comunale previsto dalla normativa tributaria
  - qualora i Gestori trasmettessero la prima versione dei propri dati entro il termine previsto dall'Autorità (1° marzo 2026 che è domenica, quindi lunedì 2 marzo 2026), l'ETC disporrebbe all'incirca di 28 giorni lavorativi per analizzare i dati ricevuti, richiedere delucidazioni, valutare i riscontri e ammettendo completezza degli elementi trasmessi procedere all'aggregazione dei PEF dei singoli Gestori generando PEF unitari

NeoPA

Validazione PEF (1)

Allegato A (MTR3) - Art. 30

- Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente (ETC), il quale provvede anche alla definizione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, con procedura partecipata dal gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite
- La validazione concerne almeno la verifica:
  - della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori
  - del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti

Validazione PEF (2)

Allegato A (MTR3) - Art. 30

- L'organismo competente verifica il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore,
  - comunicando a quest'ultimo, nell'ambito di una procedura partecipata, gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute,
  - motivando le scelte adottate nell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore
- Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli

NeoPA

Modalità di creazione del PEF: il PEF unitario

Allegato A (MTR3) - Art. 31

- Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono,
  - l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza (PEF grezzo), nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF dell'ambito tariffario da trasmettere ad ARERA

- Laddove un gestore sia responsabile di tutte le fasi del ciclo integrato dei rifiuti per una pluralità di territori comunali,
  - è facoltà dell'ETC predisporre un PEF unitario che risulti dall'aggregazione dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario riferibili ai singoli territori comunali, ricadenti nel medesimo affidamento, nei quali trovi applicazione il regime tariffario corrispettivo
  - in tal caso, i valori utilizzati per i coefficienti, gli indicatori e i parametri previsti dalla regolazione tariffaria sono calcolati per il PEF unitario

NeoPA

Revisione biennale obbligatoria

Art. 30, comma 4 Allegato A

- Il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale:
  - per gli anni 2028 e 2029, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento
- In sede di aggiornamento biennale, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per le annualità 2028 e 2029, le componenti di costo (e di ricavo) saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2).
- In esito alla procedura di validazione, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all'Autorità l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2028 e 2029

NeoPA

Revisione infra-periodo

Deliberazione 367/2025 - Art. 7, comma 10

- Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il raggiungimento degli obiettivi, gli Enti Territorialmente Competenti con procedura partecipata dal gestore, possono presentare all'Autorità motivata revisione infra periodo della predisposizione tariffaria
- Condizioni di esclusione: (art. 30 comma 5 Allegato A)
  - per l'aggiornamento della base contabile impiegata per il riconoscimento dei costi, qualora in sede di prima predisposizione tariffaria 2026-2029 non siano stati impiegati i dati risultati da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2);
  - per l'adeguamento delle valorizzazioni di componenti di costo previsionale rispetto a quanto computato in sede di prima predisposizione tariffaria 2026 2029;
  - l'aggiornamento dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità R1 e R2, dal coefficiente di sharing dei ricavi ba, dal benchmark di riferimento impiegato per la determinazione del coefficiente $Xreg,a$ e dall'indicatore Ha, rispetto a quanto computato in sede di prima predisposizione tariffaria 2026.

Trasmissione del PEF unitario ad ARERA

Deliberazione 397/2025 Art. 7, comma 5

- Gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all'Autorità:
  - la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029
  - con riferimento agli anni 2025 e 2026, in prima battuta, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti

- La trasmissione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029 all'Autorità avviene, da parte dell'Ente territorialmente competente, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026

NeoPA

Approvazione del PEF da parte di ARERA

Deliberazione 397/2025 Art. 7,comma 12

- Tempistica
  - Entro 180 giorni dalla trasmissione del PEF da parte dell'ETC
- Verifica di ARERA
  - Coerenza regolatoria di atti, dati e documentazione
  - Possono essere richiesti ulteriori elementi di integrazione
- Esiti possibili:
  - Approvazione → PEF valido
  - Approvazione con modifiche → ARERA ne disciplina gli effetti, sempre tutelando utenti e sostenibilità del servizio
  - Gravi incoerenze/ carenze → nessuna approvazione possibile → blocco incrementi tariffari e obbligo di conguagli a favore degli utenti

Sistema di approvazione diretta

Deliberazione 397/2025 Art 7, comma 13

- Viene introdotta una procedura di approvazione diretta per le predisposizioni tariffarie afferenti a contesti aventi spiccata maturità gestionale e incrementi contenuti delle entrate tariffarie, riscontrabili attraverso:
  - il posizionamento nelle classi di mantenimento del macro-indicatore R1 (che misura il grado di avvio a riciclo degli imballaggi raccolti in forma differenziata)
  - il tasso di raccolta differenziata non inferiore alla soglia prevista dalla normativa primaria (percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%)
  - la compliance alle previsioni del TQRIF per il pertinente schema regolatorio
  - la valorizzazione del coefficiente Ka entro gli intervalli previsti dagli schemi I e II (che presuppongono incrementi tariffari minimi)
- Con riferimento a tali predisposizioni l'Autorità, verificata la completezza del corredo di atti trasmessi e la presenza della autodichiarazione attestante il pieno rispetto della regolazione dell'Autorità, provvede ad adottare l'atto di approvazione entro 90 giorni dalla trasmissione

NeoPA

Meccanismi di garanzia

Deliberazione 397/2025 Art. 8

- Se il gestore è inerte (non predispone o non aggiorna il PEF):
  - L'organismo competente lo diffida → fissando un termine perentorio → e informa ARERA
  - Se l'inerzia continua: ARERA può intimare l'adempimento o intervenire irrogando sanzioni
- Se l'inerzia persiste fino a 30 gg. prima della scadenza normativa:
  - Blocco degli incrementi delle entrate tariffarie riferibili al gestore inerte
  - L'organismo competente può predisporre il PEF con i dati disponibili, per tutelare gli utenti

  Queste determinazioni hanno efficacia biennale, con possibilità di revisione se necessario per l'equilibrio economico-finanziario
- Se è l'organismo competente a essere inerte:
  - Il gestore che ha predisposto/aggiornato il PEF invia direttamente il piano ad ARERA
  - ARERA diffida l'organismo inadempiente e può irrogare sanzioni

NeoPA